

Circolare del Ministero dell'Interno n. 8 del 30/01/1951

Deroga della norma contenuta nell'art. 48 del Decreto ministeriale 31 luglio 1934.

Testo:

Per opportuna conoscenza e norma, si comunica che la Commissione Consultiva per le Sostanze Esplosive ed Infiammabili, nella seduta del 21 novembre 1950, in deroga a quanto stabilito dall'art. 48 del d.M. 31 luglio 1934, ha disposto di adottare la seguente decisione di massima : " Nei depositi misti di olii minerali della categoria 4ø (capacità totale da 16 fino a 100 mc. (benzina, 5ø (da 16 fino a 75 mc. di merce imballata benzina) è consentita una sala travasi unica per il movimento dei liquidi delle tre categorie A, B, C, purché siano osservate le seguenti prescrizioni:

- a. la sala travasi sia costruita secondo quanto è prescritto nelle vigenti norme e siano adottate tutte le misure relative alla sua aereazione, illuminazione e protezione incendi;
- b. ogni categoria di liquido da travasare abbia una sua distinta pompa;
- c. i motori delle pompe siano sistemati esternamente al locale travasi in apposito ambiente non comunicante con la sala travasi. Gli alberi dei motori devono attraversare la parete divisoria per mezzo di un premistoppa stagno al gas. I motori devono essere del tipo stagno di sicurezza;
- d. l'organizzazione del lavoro deve essere tale che non si effettuino mai contemporaneamente travaso di liquido di cat. A e travaso di liquidi delle due altre categorie. terminate le operazioni di travaso non deve permanere nella sala merce imballata o sfusa e la sala stessa dovrà essere accuratamente ripulita prima che abbia luogo il travaso di un liquido di diversa categoria. Tale organizzazione di lavoro deve risultare da apposito ordine di servizio della Direzione del deposito, affisso nella sala travasi. Per quanto riguarda i depositi delle categorie prima, seconda e terza, nulla è variato rispetto a quanto disposto dall'art. 48 delle Norme di sicurezza".

Il Direttore Generale F.to PIECHE